

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1945/2024 R.G. promossa

da

GIORGIO GALLO, IN PROPRIO E QUALE L.R.P.T. DELLA NEWCO S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Garofalo

-ricorrente-

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli

-resistente-

avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione;

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Giorgio Gallo ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002170825, con la quale l'INPS gli ha intimato il pagamento della somma di €



2.041,50, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali (art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 e s.m.i.), così come accertato con atto prot. INPS.2200.14/01/2021.0009355.

1.1. A sostegno della domanda, ha dedotto: a) l'insussistenza della pretesa sanzionatoria, avendo la società di cui l'opponente è legale rappresentante (la NEWCO s.r.l.) presentato istanza di definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") dei carichi relativi alle omissioni contributive contestate; b) l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza motivazionale ed impossibilità di comprendere le modalità di calcolo della sanzione concretamente applicata.

2. L'INPS ha eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

3. L'opposizione è infondata.

3.1. È opportuno premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza stessa dell'atto impugnato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n. 4424; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 26/06/1992).



3.2. Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [...] l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi» (cfr. Cass. civ. Sez. VI, Ord. del 23-02-2018, n. 4424).

3.3. Ciò premesso, va ulteriormente fatto un sintetico cenno alla normativa applicabile all'odierna vicenda contenziosa.

3.4. La pretesa sanzionatoria azionata dall'INPS, invero, rinviene il proprio fondamento nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983 che, testualmente, prevedeva: *“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al 3 versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”*.

3.5. Con l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ad € 10.000,00 annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.

3.6. Con l'entrata in vigore del d.l. n. 48/2023, conv. in l. n. 85 del 2023, poi, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione



più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, in misura pari «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».

4. Fatte tali premesse, può procedersi con l'esame dei singoli motivi di opposizione.

4.1. Deve essere, in particolare, respinta l'eccezione di insussistenza della pretesa sanzionatoria, per aver il ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della NEWCO s.r.l., presentato domanda di definizione agevolata dei carichi relativi alle omissioni contributive contestate.

4.1.1. Come rilevato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, nessuna norma prevede che il pagamento delle somme di cui alla rottamazione estingua l'illecito amministrativo: «il senso della disposizione è quindi quello secondo il quale il contribuente che aderisce alla "rottamazione" non corrisponde le sanzioni civili e le somme aggiuntive, bensì il solo capitale, interessi ed aggio, risparmiando tali pesanti accessori. In sostanza, le sanzioni e somme aggiuntive alle quali l'Erario rinuncia non sono le sanzioni amministrative collegate all'illecito amministrativo di cui è causa, bensì le sanzioni civili e le somme aggiuntive che vengono calcolate in proporzione al ritardo contributivo. Un conto, insomma, è l'estinzione del debito contributivo, altro è l'estinzione dell'illecito amministrativo» (cfr. Trib. Roma, sent. n. 9102/2024).

4.1.2. In altri termini, la definizione agevolata delle omissioni contributive non comporta l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato, dal momento che la disciplina sottesa ai due istituti si muove su due piani completamente distinti: l'uno di tipo civilistico, rappresentato dall'adempimento dell'obbligazione contributiva costituita dal coacervo degli obblighi riconosciuti in capo al datore di lavoro; l'altro di tipo penale/amministrativo, con riferimento ad una fattispecie di responsabilità penale/amministrativa prevista dal legislatore in caso di omesso versamento dei contributi posti a carico dei lavoratori.

4.1.3. In ogni caso, l'irrelevanza, ai fini estintivi dell'illecito contestato all'opponente, della definizione agevolata nell'odierna fattispecie, risiede anche nell'ulteriore, dirimente, considerazione per la quale la disposizione di cui all'art. 2,



co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 è chiara nel circoscrivere l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo al solo pagamento dei contributi effettuato, al più tardi, entro il termine di tre mesi dalla contestazione del fatto.

4.1.4. Nel caso di specie, risulta pacifico che parte opponente non ha provveduto al versamento dei contributi nel termine di legge, come neppure entro il successivo termine di tre mesi decorrente dalla notifica dell'atto di accertamento (in data 3.2.2021), bensì ha presentato domanda di definizione agevolata in data 27.6.2023 (cfr. doc. in atti); ciò è sufficiente ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo contestato.

4.2. Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.

4.2.1. È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).

4.2.2. Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non



comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa.

4.2.3. Nel caso di specie, le ordinanze impugnate risultano sufficientemente motivate mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.

4.2.4. La sanzione irrogata è stata, inoltre, correttamente calcolata in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

4.2.5. Dagli atti di causa, invero, emerge che l'INPS, dopo aver quantificato, nell'atto di accertamento del 14.1.2021, la sanzione amministrativa dovuta dall'opponente sulla scorta della normativa *ratione temporis* applicabile (con irrogazione della sanzione ridotta di € 16.666,67, pari alla terza parte del massimo edittale di € 50.000,00), ha poi tenuto conto dello *ius superveniens*, procedendo, in sede di ordinanza-ingiunzione, alla rideterminazione della sanzione nella misura del minimo edittale (€ 2.041,50, ossia una volta e mezzo l'importo dei contributi omessi ed accertati in € 1.361,00, come risulta dal presupposto atto di accertamento del 14.1.2021, richiamato per *relationem* nell'ordinanza-ingiunzione opposta), sicché anche i motivi di ricorso afferenti al *quantum* devono intendersi superati.

5. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda dell'opponente deve essere respinta.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 2.041,50), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate, e dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).

P.Q.M.



Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.151,80 per onorari, oltre accessori di legge.

Catanzaro, 10/01/2025

Il Giudice del lavoro

Stefano Costarella

